



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "FARA SABINA"

Piazza della Libertà n. 3 - 02036 PASSO CORESE (Rieti)

tel.0765/488008 - fax 0765/486788 e-mail RIIC827009@istruzione.it c.f. 80004830578

CIRCOLARE n° 30 del 22 novembre 2018

**MODALITA' DI GESTIONE DEI RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI**

A tutti i docenti

Ai genitori degli alunni

Alla DSGA

Agli assistenti amministrativi

Ai collaboratori scolastici

Scuola dell'Infanzia Borgo Quinzio, Coltodino, Passo Corese, Talocci

Scuola Primaria Borgo Nuovo, Passo Corese, Prime Case, Talocci

Scuola Secondaria di 1° grado Borgo Nuovo e Passo Corese

Al fine di conformare i comportamenti del personale scolastico secondo una regola comune e rendere chiari ai genitori i principi normativi che li sostengono, nel rispetto e in attuazione di precise norme di legge, si specificano i provvedimenti assunti dalla scuola nell'ambito dei rapporti con le famiglie in caso di conflitto-disaccordo tra i genitori esercenti la potestà parentale.

Rammentando che il dovere di educare i figli sancito dall'art. 30 della Costituzione che afferma espressamente la responsabilità educativa primaria dei genitori, si richiama la corresponsabilità formativa da parte della scuola, che concorre con la famiglia al conseguimento degli obiettivi di formazione dei giovani, condividendo responsabilità ed impegni.

La potestà dei genitori cessa al raggiungimento della maggiore età o con l'emancipazione a seguito di matrimonio (art. 316 del Codice Civile); in tal caso vengono meno i poteri genitoriali, ma non i doveri connessi alla responsabilità genitoriale (art. 155 quinquies del Codice Civile), che permangono fino all'acquisizione dell'indipendenza economica.

La potestà è "esercitata di comune accordo" da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su "questioni di particolare importanza" ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (art. 316 c.c.).

La potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli affetti civili del matrimonio (art. 155 del Codice Civile):

la scuola ha pertanto il dovere di rapportarsi ad entrambi i genitori degli alunni, a meno che il Giudice non abbia specificato nel provvedimento di affidamento eventuali, particolari limitazioni dell'esercizio della potestà e del potere di rappresentanza legale.

È responsabilità ed interesse dei genitori consegnare alla scuola copia del provvedimento giurisdizionale che dispone l'affidamento dei figli, dal quale sarà possibile evincere le ricadute giuridiche.

La scuola non ha alcuna competenza giuridica nel disaccordo tra i genitori.

AZIONI DI COMUNE INTERESSE

Iscrizioni

La scuola accoglie le iscrizioni sottoscritte da entrambi i genitori, a prescindere dai rapporti interpersonali tra i coniugi, senza richiedere esplicite informazioni riguardo al regime giuridico che regola gli stessi.

Nulla Osta

La richiesta di nulla osta al trasferimento presso altra sede scolastica richiede la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori o la sottoscrizione da parte di uno dei genitori, con il consenso formale dell'altro genitore.

Ove ciò non si verifichi, il procedimento di rilascio del nulla osta non sarà regolarmente instaurato; la scuola attiverà la comunicazione di avvio del procedimento al genitore la cui volontà non sia espressa, ai sensi dell'Art. 7 L. 241/1990.

Delega a terzi

Entrambi i genitori, a meno che non vi siano esplicite disposizioni nel provvedimento giurisdizionale che regola l'affidamento dei figli, mantengono rispetto alla scuola il diritto/dovere ad effettuare il ritiro del figlio al termine delle attività didattiche, a partecipare ai colloqui, a sottoscrivere le giustificazioni, i documenti di valutazione ecc.

La necessità del singolo genitore a farsi sostituire limitatamente al ritiro del figlio al termine delle attività didattiche deve essere gestita attraverso lo strumento della delega conferita in forma scritta.

Informazioni sulla carriera scolastica

Tranne in caso di decadenza della potestà genitoriale, entrambi i genitori esercitano il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione del figlio.

Partecipano pertanto ai colloqui scuola/famiglia, alla consegna dei documenti di valutazione, ricevono la password di accesso ai servizi informatici (registro elettronico).

Partecipazione alla vita scolastica

Tranne in caso di decadenza della potestà genitoriale sancita dal Tribunale, entrambi i genitori fanno parte dell'elettorato attivo e passivo in riferimento alle elezioni negli organi collegiali della scuola ai sensi dell'O.M. 15 luglio 1991 n° 2015 art. 7.

RELAZIONI CON LA SCUOLA

I genitori, in situazioni di disaccordo o conflitto, sono invitati a non richiedere alla scuola l'adozione di comportamenti illegittimi, agevolando al massimo la corretta relazione tra le varie componenti della vita scolastica, nell'esclusivo interesse del minore.

I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico l'insorgenza o la manifestazione di conflitti tra i genitori degli alunni (indipendentemente dalla relazione giuridica esistente tra i due) attraverso un' informativa circostanziata.

Il personale di Segreteria è tenuto ad acquisire il consenso di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni particolari da parte del Giudice per gli atti che assumono maggiore rilevanza.



Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Ileana TOZZI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ileana Tozzi".